



COMUNE DI PESCASSEROLI

Provincia di L'Aquila

Ordinanza

N. 64	OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E URGENTI PER GARANTIRE TEMPORANEAMENTE IL FUNZIONAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI MULTIRACCOLTA RIFIUTI, SITO IN PESCASSEROLI - ZONA ARTIGIANALE - FG. 23 - P.LLE 1688-1689-1693-1694-1698-1699-1703-1704 PER STOCCAGGIO PROVVISORIO DI MATERIALE DA AVVIARE A RECUPERO, CON CODICI CER: 200101 (CARTA E CARTONE), 2003037 (INGOMBRANTI), 150106 (IMBALLAGGI DI MATERIALI MISTI), 150107 (IMBALLAGGI DI VETRO), 200303 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE). - RINNOVO ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 10.04.2026.
Data 29-10-2026	

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione AGIR n. 111 del 18 marzo 2025 è stato aggiudicato il servizio di igiene urbana nel Comune di Pescasseroli, della durata di cinque anni, oltre all'eventuale proroga tecnica prevista dagli atti di gara, in favore dell'operatore economico PINECO SOC. COOP. SOC., con sede in Pineto (TE);
- in data 14 giugno 2025 è stato stipulato, con repertorio n. 442, il contratto tra il Comune di Pescasseroli e la società PINECO SOC. COOP., con sede in Pineto (TE), come risultante dagli atti contrattuali dell'Ente;
- l'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di realizzare sul territorio comunale un Centro di Raccolta Comunale, quale infrastruttura stabile a servizio della raccolta differenziata, finalizzata a migliorare l'efficienza del servizio di igiene urbana, incrementare il recupero dei materiali e ridurre i fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti;
- con ordinanza sindacale n. 8/2025 del 1° agosto 2025 erano state adottate misure temporanee per consentire il deposito controllato di alcune frazioni di rifiuti urbani presso un'area sita in Viale Fausto Grassi;
- successivamente, con ordinanza sindacale n. 45/2025 del 19 dicembre 2025, è stata disposta l'attivazione temporanea di un centro comunale multiraccolta presso i lotti di proprietà comunale ubicati nella Zona Artigianale di Pescasseroli, individuati catastalmente al foglio 23, particelle 1688, 1689, 1693, 1694, 1698, 1699, 1703 e 1704;

- con ordinanza sindacale n. 12 del 10 aprile 2026 è stata ulteriormente disciplinata la gestione temporanea dell'area, prevedendo il deposito controllato di specifiche frazioni di rifiuti urbani destinate al recupero;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Pescasseroli è risultato beneficiario di un finanziamento destinato alla realizzazione di un Centro di Raccolta Comunale per i rifiuti, comprensivo delle esigenze di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) "BANDO RAEE 2026", come da graduatorie finali pubblicate in data 28.10.2026;
- il conseguimento del finanziamento costituisce un importante avanzamento nel percorso amministrativo e progettuale intrapreso dall'Amministrazione per dotare il territorio di un'infrastruttura adeguata, fermo restando che occorre completare le successive fasi tecniche, amministrative, esecutive e autorizzative necessarie alla sua effettiva realizzazione e attivazione;
- nelle more del completamento di tali procedure e di quelle necessarie alla realizzazione del Centro di Raccolta Comunale, permane l'esigenza di assicurare la continuità del servizio pubblico di igiene urbana e di garantire una gestione ordinata delle frazioni di rifiuti raccolte sul territorio;
- la mancanza di un'infrastruttura comunale definitiva comporta, per il gestore del servizio, la necessità di organizzare frequenti trasporti verso impianti autorizzati ubicati anche a notevole distanza dal territorio comunale, con conseguenti difficoltà organizzative e operative, soprattutto nei periodi caratterizzati da maggiori quantitativi di rifiuti;
- il Comune di Pescasseroli è interessato da significativi flussi turistici stagionali, con conseguente incremento della produzione di rifiuti e delle esigenze di raccolta, trasporto e avvio a recupero delle diverse frazioni;
- il verificarsi di disservizi nella raccolta e nella gestione dei rifiuti può favorire fenomeni di abbandono incontrollato, con potenziali conseguenze negative per il decoro urbano, la salute pubblica e la tutela dell'ambiente;
- permane pertanto l'esigenza di mantenere, per un periodo strettamente limitato e nelle more della realizzazione del Centro di Raccolta Comunale, una soluzione temporanea che consenta di razionalizzare la gestione dei flussi di rifiuti, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti;

DATO ATTO CHE:

- l'area comunale individuata nella Zona Artigianale, catastalmente identificata al foglio 23, particelle 1688, 1689, 1693, 1694, 1698, 1699, 1703 e 1704, è stata già individuata dall'Amministrazione quale sito per la gestione temporanea delle frazioni di rifiuti indicate nei precedenti provvedimenti;
- l'utilizzo temporaneo dell'area deve rimanere circoscritto alle tipologie di rifiuti espressamente ammesse, ai quantitativi consentiti e alle modalità operative compatibili con le prescrizioni normative e tecniche applicabili;
- il deposito dovrà essere organizzato in modo da assicurare la separazione delle diverse frazioni, la prevenzione della dispersione dei materiali, il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie e la protezione del suolo e delle acque;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 50 e 54, nei limiti dei

rispettivi presupposti applicativi;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 191, 192 e 198;
- il D.M. 8 aprile 2008 e successive modificazioni, per quanto applicabile alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti mediante ordinanze contingibili e urgenti, in presenza di situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, qualora non sia possibile provvedere altrimenti, nel rispetto delle disposizioni europee e garantendo un elevato livello di tutela sanitaria e ambientale;

RILEVATO che il rinnovo della misura temporanea è subordinato alla permanenza e all'accertamento dei presupposti di necessità e urgenza previsti dalla normativa vigente, nonché alla verifica della compatibilità dell'utilizzo dell'area con le prescrizioni delle autorità competenti;

RITENUTO, pertanto, che, nelle more della realizzazione e dell'attivazione del Centro di Raccolta Comunale, ricorrendone i presupposti di legge, sia necessario assicurare la continuità del servizio di igiene urbana attraverso il mantenimento temporaneo dell'area comunale già individuata, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **DI RINNOVARE**, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento e comunque nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, l'utilizzo temporaneo dell'area di proprietà comunale sita nella Zona Artigianale di Pescasseroli, individuata catastalmente al foglio 23, particelle 1688, 1689, 1693, 1694, 1698, 1699, 1703 e 1704, come punto di deposito controllato per carta e cartone (CER 200101), imballaggi in materiali misti (CER 150106), imballaggi in vetro (CER 150107), ingombranti (CER 200307) e residui della pulizia stradale (CER 200303), in quanto l'attuale stato di fatto garantisce ampiamente le principali condizioni e requisiti tecnici prescritti dalla normativa in materia, ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006.

- **DI PRECISARE** che la misura ha carattere esclusivamente temporaneo ed è finalizzata a garantire la continuità del servizio pubblico di igiene urbana nelle more della realizzazione e dell'entrata in esercizio del Centro di Raccolta Comunale.

- **DI DARE ATTO** che saranno comunque garantiti, per il sito individuato, di proprietà di questo Ente, la custodia ed assoggettato a precise norme regolamentari di esercizio funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, a cura dell'Ufficio tecnico comunale;

- **DI ORDINARE** alla Ditta di gestione del servizio PINECO SOC COOP SOC – Via Garibaldi 63, 64025, Pineto:

- 1) l'utilizzo transitorio e temporaneo dell'area come sopra individuata catastalmente in Zona Artigianale di Pescasseroli al Fg. Fg. 23, p.lle 1688, 1689, 1693, 1694, 1698, 1699, 1703 e 1704, di proprietà comunale, come punto di deposito controllato per carta e cartone (CER 200101), imballaggi in materiali misti (CER 150106), imballaggi in vetro (CER 150107), ingombranti (CER 200307) e residui della pulizia stradale (CER 200303);
- 2) che il deposito sia ordinato, separato per frazioni e con modalità che non creino pericolo per la salute pubblica né degrado ambientale;

- 3) che i cassoni utilizzati per il deposito temporaneo siano a tenuta stagna, dotati di adeguati sistemi di copertura, e utilizzati esclusivamente per i materiali secchi e non putrescibili sopra individuati;
- 4) che l'utilizzo dell'area abbia durata limitata, con decorrenza immediata e per la durata di mesi 3 (tre), salvo motivata proroga;
- 5) che il gestore custodisca e mantenga l'area in condizioni decorose e sicure, secondo le prescrizioni della ASL e dell'Ufficio Tecnico comunale;
- 6) che a seguito di ogni intervento dovranno essere presentati i relativi formulari sia alla Ditta proprietaria del Sito che all'Ufficio Tecnico Area Territorio e Ambiente del Comune di Pescasseroli;

- **DI STABILIRE** che gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzo transitorio e temporaneo del sito indicato saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio PINECO SOC COOP SOC – Via Garibaldi 63, 64025, Pineto;

- **DI DEMANDARE** la vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione ed osservanza del presente provvedimento alla Polizia locale comunale e alle Forze di Polizia operanti sul territorio;

- **DI DISPORRE** la comunicazione del presente provvedimento, a norma di legge, all'ARPA ABRUZZO, ASL 1 ABRUZZO;

- **DI COMUNICARE** il presente provvedimento, come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, alle Autorità ivi indicate e competenti in materia entro giorni 3 (tre) dall'emissione,

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza tutela del territorio, Ministro della Salute, Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Abruzzo.

Nonché a:

- PINECO SOC COOP SOC
- ARPA Abruzzo
- ASL N.1 Avezzano Sulmona L'Aquila
- Polizia Locale
- Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Pescasseroli
- all'Ente Autonomo PNALM
- Prefettura di L'Aquila
- Provincia di L'Aquila
- Dipartimento Territorio e Ambiente Regione Abruzzo
- Servizio Gestione e Rifiuti e Tutela del Suolo Provincia di L'Aquila

- **DI DISPORRE** altresì Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune di Pescasseroli.

- **DI PRECISARE** che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90:

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, può essere presentato ricorso gerarchico innanzi al Prefetto dell'Aquila entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza;
- contro il presente atto può essere presentato alternativamente ricorso al TAR competente, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 09.07.2010;
- entro 120 gg., a decorrere dalla definitività dell'ordinanza e trascorso il termine di 90 giorni dal radicamento del ricorso gerarchico al Prefetto, può inoltre essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Pescasseroli, 29-10-2026

**IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE SIPARI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005